

ANZIANI: IL DIRITTO ALLE CURE C'È E VA PRETESO

Caro direttore, in merito alle questioni sollevate con la lettera pubblicata il 22 luglio 2010 ("Anziana "deportata" a rigor di regola. Disumana") desideriamo ricordare che, ai sensi delle leggi vigenti (le prime sono la 841/1953 e la 692/1955), gli anziani colpiti da patologie invalidanti (infarto, ictus, demenza senile, ecc.) e da non autosufficienza hanno il diritto esigibile senza limiti di durata alle cure sanitarie durante la fase acuta e a quelle socio-

sanitarie nella fase di cronicità. Mentre le cure sanitarie sono gratuite, quelle socio-sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura minima del 50% (quota sanitaria), mentre la quota alberghiera deve essere versata dai ricoverati ultrasessantacinquenni nell'ambito delle loro personali risorse economiche, senza alcun onere per i parenti conviventi o non conviventi. Nei casi in cui i redditi ed i beni del paziente non coprano l'intera quota alberghiera, la differenza è a carico del Comune in cui risiedeva l'anziano prima del ricovero e non dei familiari. Purtroppo, approfittando

della mancata conoscenza delle norme vigenti da parte degli anziani e dei loro congiunti, gli ospedali dimettono illegittimamente (cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e l'articolo 54 della legge 289/2002 concernenti i Lea, Livelli essenziali di assistenza) gli anziani malati cronici non autosufficienti. L'opposizione a tali dimissioni va fatta tramite lettera raccomandata. Altre informazioni sono contenute nel sito www.fondazionepromozionesociale.it

Giuseppe D'Angelo

Ulces

Unione per la lotta
contro l'emarginazione sociale
Torino

